

Comune di Breda di Piave

Uffici Comunali	0422/600153
telefax uff. segreteria	0422/600187
telefax uff. anagrafe	0422/600302
telefax uff. tecnico	0422/600772
polizia locale	0422/600214
telefax polizia locale	0422/607224
biblioteca	0422/600207



Provincia di Treviso

Via Trento e Trieste n. 26

31030 BREDA DI PIAVE

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263

e-mail: protocollo@comunebreda.it

Prot.

Breda di Piave, li 24/06/2022

Reg Ordinanze n.

OGGETTO: ORDINANZA RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE – ANNO 2022.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022, avente ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica";

VISTA la nota della società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. pervenuta in data 6 giugno 2022 con prot. n. 7909, avente ad oggetto: "Situazione emergenza idrica a seguito di carenza d'acqua. Richiesta di emissione di ordinanza relativa l'utilizzo dell'acqua potabile per scopi strettamente civili", con la quale viene comunicata, in considerazione del prolungato stato di siccità dei mesi passati, la delicata situazione di emergenza dovuta alla scarsità d'acqua presso le fonti montane e pedemontane di approvvigionamento del territorio, con contestuale richiesta di collaborazione degli enti locali nell'adozione di propri e mirati provvedimenti di competenza;

VISTA la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto, prot. n. 2779902 del 22 giugno 2022 avente ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022. Azioni conseguenti";

CONSTATATO che l'attuale stato di criticità impone l'adozione a carattere locale dei provvedimenti di competenza di questo Comune per contribuire al risparmio della risorsa idrica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione del presente atto e fino alla data di cessazione dello stato di crisi idrica sono imposti i seguenti limiti nell'utilizzo di acqua:

1. A tutta la cittadinanza è imposto un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto, limitandola al solo uso alimentare ed igienico – sanitario.

Viene comunque consentito l'innaffiamento di orti e giardini che dovrà avvenire esclusivamente per mantenere il minimo ciclo vegetativo che non comprometta la sopravvivenza della vegetazione messa a dimora.

2. A tutta la cittadinanza è fatto divieto di impiegare acqua potabile fornita dall'acquedotto pubblico per le seguenti attività:

- Lavaggio di cortili e piazzali;
 - Lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - Alimentazione di fontane ornamentali ed altri arredi simili da giardino e riempimento di piscine private.
3. Nei pozzi a salienza naturale devono essere installati dispositivi di regolazione atti ad impedire l'erogazione di acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo e alla garanzia della funzionalità dell'impianto. I prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera.
 4. Le attività produttive regolarmente autorizzate all'utilizzo di acqua potabile per i propri processi produttivi dovranno adeguare il prelievo di acqua alle essenziali esigenze favorendo, dove possibile, processi che consentano il riciclo di acqua.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica.

Che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

INCARICA

A chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, 24-06-2022



**IL SINDACO
MOSOLE CRISTIANO**